



*A. Guardasigilli*

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

VISTA la legge 29 febbraio 1992, n. 213 con la quale l'Ufficio per la giustizia minorile è stato istituito in Ufficio Centrale, collegato direttamente con il Ministro di grazia e giustizia, per lo svolgimento, con autonomia funzionale, delle attribuzioni del Ministero di grazia e giustizia in materia di minori, tra le quali rientra l'esercizio della funzione penitenziaria nei confronti di soggetti di competenza dell'autorità giudiziaria minorile;

VISTI gli articoli 26 e 27 della legge 7 agosto 1992, n. 336 con i quali è stata stabilita la dotazione organica e sono state attribuite le risorse finanziarie per il settore della giustizia minorile;

VISTO il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 contenente norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, che determina natura e funzioni dei servizi minorili della giustizia;



*A. Guardasigilli*

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

**VISTA** la legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento d'esecuzione 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 15 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 che prevede la determinazione del contingente del personale di Polizia Penitenziaria da impiegare nel settore minorile secondo criteri attitudinali mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia;

**VISTO** l'art. 16, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 secondo il quale i programmi di formazione e aggiornamento devono tenere conto delle peculiarità del servizio negli istituti minorili;

**ATTESA** l'urgente esigenza di assicurare al settore minorile un contingente di polizia penitenziaria professionalmente competente e preparato ad assolvere ai delicati compiti di trattamento e custodia nei confronti di soggetti di età minore, nonché di garantire allo stesso settore minorile la necessaria autonomia organizzativa e gestionale anche relativamente alla polizia penitenziaria;

**D E C R E T A**



*A. Guardasigilli*

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

Art.1. Ferma restando l'unitarietà del corpo di polizia penitenziaria, e nell'ambito della complessiva dotazione organica determinata secondo la legge 15 dicembre 1990, n. 393 e successive modificazioni, ai servizi minorili della giustizia è assegnato il contingente stabilito nella allegata tabella A. Il relativo personale è funzionalmente amministrato dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile, che provvede al reclutamento secondo criteri di attitudine rispetto alla particolarità delle funzioni da svolgere, nonché alla sua formazione.

Art.2. Le attitudini al servizio nel settore minorile sono desunte dal possesso di titoli di studio di scuola media superiore o dalla frequenza di corsi di livello superiore in materie che riguardano le scienze comportamentali, dell'educazione, letterarie e giuridiche, nonché dagli studi e dalle pubblicazioni in materia di minori o in altre affini ad esse. A questi titoli è equiparata l'esperienza sui problemi minorili maturata per almeno sei mesi nel volontariato o presso associazioni che hanno operato in rapporto di convenzione con gli enti pubblici, che dovranno rilasciare la relativa certificazione. In mancanza di aspiranti in possesso dei suddetti titoli viene valutato ogni altro elemento, compreso il colloquio,



*A. Guardasigilli*

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

idoneo a far emergere positive motivazioni ad operare nei servizi minorili. Il possesso delle attitudini è verificato da una apposita commissione costituita dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

Art.3. Il settantacinque per cento del contingente per i servizi minorili è costituito, a domanda degli interessati, con personale già facente parte del corpo di polizia penitenziaria. Il personale in servizio nel settore minorile alla data del presente decreto è confermato nel contingente a propria domanda qualora il Direttore del servizio cui ogni unità è assegnata ne attesti il possesso delle attitudini ad operare in una struttura per minorenni. Nella prima attuazione, le domande di conferma e quelle di accesso al contingente sono proposte all'Ufficio centrale per la giustizia minorile, che, attraverso la commissione di cui al precedente art. 2, verifica il possesso dei requisiti da parte degli aspiranti. Per le domande di accesso, accertata l'idoneità al servizio nel settore minorile, la commissione paritetica composta nel modo indicato nel successivo art. 5, è convocata ad iniziativa dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, formula una graduatoria per gli idonei applicando i criteri di valutazione degli aspiranti ai trasferimenti di sede previsti dal



*A. Guardasigilli*

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

decreto ministeriale in data 30.11.1991, il personale  
che non chiede la conferma lascia il servizio nel settore  
minorile contestualmente all'inserimento del nuovo perso-  
nale, mantenendo la sede di servizio nella medesima città  
o, qualora ivi non sia presente altro istituto o servizio  
penitenziario, nell'ambito della provincia.

Art.4. Al fine di garantire il ricambio generazionale, il venti-  
cinque per cento del contingente è costituito con persona-  
le di nuovo reclutamento. Fino a che non sarà effettuato  
uno specifico arruolamento per il settore minorile, la  
suddetta quota sarà coperta con unità di polizia peniten-  
ziaria che frequentano i corsi di formazione in atto o da  
iniziare, nella misura del 15% per ogni corso, previo  
accertamento del possesso delle attitudini al servizio nel  
settore minorile ad opera della commissione presso l'Uffi-  
cio centrale per la giustizia minorile secondo le modalità  
ed i criteri indicati nell'art. 2. Lo stesso Ufficio,  
nell'ambito dei programmi previsti dall'art. 16, comma 6,  
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, provvede ad assicu-  
rare la formazione e l'aggiornamento sugli aspetti pecu-  
liari del servizio presso gli istituti per minori, con  
particolare riguardo per le unità da destinare al contin-  
gente per il settore minorile.



*A. Guardasigilli*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Art.5. Le domande di trasferimento al contingente per i servizi minorili, nei limiti delle vacanze, sono esaminate dalla commissione paritetica generale per i trasferimenti del personale di polizia penitenziaria composta, per la parte pubblica, da due componenti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e da un equal numero di componenti designati dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile. La commissione paritetica formula una graduatoria comprendente tutti gli aspiranti che sono stati valutati in possesso delle attitudini. Nello stesso modo si procede per il passaggio dai servizi per minori ad altre funzioni; il trasferimento, tuttavia, non può avere luogo prima che siano decorsi tre anni di permanenza nel settore minorile.

Art.6. All'Ufficio centrale per la giustizia minorile è assegnata, per ogni esercizio finanziario, una quota parte dei capitoli promiscui riguardanti la gestione del personale di polizia penitenziaria.

12 6 MAR. 1995



Il MINISTRO  
*J. Cous.*

Il presente atto che consta di n. sei facciate, con allegate n. cinque tabelle facenti parte integranti del medesimo, è copia conforme all'originale.

Il Funzionario delegato

*A. Arena*